



*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
**IL TRIBUNALE DI PRATO**

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta a ruolo in data 1 dicembre 2014 con il n. 5167/2014 del ruolo Generale, avente per oggetto: accertamento credito, vertente tra

██████████ in qualità di titolare della ditta ██████████  
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis cpc, dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ██████████ giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

██████████  
[██████████](#)

*Attrice*

Contro

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata in Prato, presso lo studio ██████████ in forza di mandato allegato in calce alla comparsa di risposta;

██████████  
██████████

*Convenuta*

avente ad oggetto: accertamento credito ; nullità parziale contrattuale e condanna alla restituzione di somme.

All'udienza del 28 gennaio 2021 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per la società attrice: *"..impugnando e contestando, ancora una volta, sia (i) quanto dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito da controparte, chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto, sia (ii) il supplemento di Ctu del 19.3.2019. Si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi formulate precisando, ancora una volta, che l'unico ricalcolo correttamente effettuato dal Ctu e utile ai fini della decisione è quello indicato nella perizia del 19.12.2016 nella quale l'ausiliario ha individuato la natura ripristinatoria delle rimesse, tenendo conto del saldo ricostruito ex lege, al netto delle illegittimità praticate dalla banca, e non sul saldo banca, conformemente all'ormai granitica giurisprudenza (SC n. 9141/20), così pervenendo alla quantificazione in €.*

219.686,37 della somma ripetibile all'attrice. Conclude pertanto, come da atti e verbali di causa, insistendo affinché la causa sia trattenuta in decisione con in termini di legge.."

Per MPS : "...Si insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni, qui di seguito ritrascritte:" Voglia il Tribunale respingere ogni contraria domanda ed eccezione formulata dal ricorrente perché inammissibile, prescritta e/o comunque infondata e non provata per le ragioni in fatto e diritto esposte degli atti di causa, da intendersi qui richiamate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari..."

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data I dicembre 2014, [REDACTED] in proprio ed in qualità di titolare della [REDACTED] [REDACTED] esponeva:

- di avere intrattenuto con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, in persona del legale rappresentante p.t., i seguenti rapporti di conto corrente bancario:

- a) c/c ordinario n [REDACTED]
- b) c/c ordinario [REDACTED]
- c) c/c anticipi [REDACTED]
- d) c/c anticipi [REDACTED]
- e) c/c anticipi [REDACTED]
- f) c/c anticipi [REDACTED]

- che la gestione e regolamentazione dei suddetti rapporti bancari intercorsi tra le parti in causa, era soggetta alla rigida, cogente e inderogabile regolamentazione delineata negli artt. 1284 CC e 117 e segg. del TUB – D. Lgs n. 385/93 – nella parte appositamente denominata sulla “Trasparenza delle condizioni contrattuali” e dalle ripetute pronunzie giurisprudenziali intervenute sul tema;

- che , secondo la corretta e prevalente interpretazione della S.C. affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;

- che nel caso in esame tale determinazione non era avvenuta né era altrimenti determinabile la misura delle differenti tipologie di interessi e tutti i predetti conti, sin dalla loro attivazione, erano stati illegittimamente gestiti e condotti dalla banca in palese violazione della normativa generale e di settore;

- che peraltro, sin dall'inizio dei rapporti bancari innanzi indicati e per tutta la durata di svolgimento di essi, la Banca aveva applicato e, conseguentemente,

addebitato tassi d'interesse debitori in misura ultralegale e CMS – tra l'altro con capitalizzazione anatocistica, valute fittizie e spese illegittime, nonostante l'inesistenza tra le parti di validi contratti di conto corrente e relative aperture di credito, specialmente in punto di determinazioni delle condizioni economiche e ciò in palese violazione degli artt. 1284 CC. e 117 TUB;

- che ne derivava il diritto della ricorrente società, previo accertamento del reale saldo di dare avere *inter partes*, alla restituzione delle somme ingiustamente e indebitamente pagate alla banca e non dovute (art. 2033 C.C.).

Sulla scorta di tali presupposti conveniva innanzi al Tribunale di Prato, la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per sentire accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente, in particolare delle clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi ai rapporti intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, e, per l'effetto, previa ricostruzione secondo legge del reale saldo di dare/avere tra le parti, ottenere la condanna della convenuta Banca alla restituzione, in suo favore, della somma di € [REDACTED] o diversamente determinata tramite CTU o di quella diversa che sarebbe emersa dall'istruttoria, versata e non dovuta per interessi ultra legali, cms, spese, anatocismo, valute fittizie, girocontazione e quant'altro evidenziato in atti, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi, da determinarsi mediante CTU contabile di cui faceva espressa richiesta.

La BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa, si costituiva in giudizio e contestava i presupposti di fatto e di diritto delle domande avversarie, evidenziando la legittimità delle voci addebitate, la carenza di prova e la prescrizione dei diritti antecedenti la decorrenza del termine decennale.

All'udienza del 14 aprile 2015, veniva disposto il mutamento del rito e con ordinanza depositata in data 18 febbraio 2016 veniva disposta CTU per verificare i dati contabili oggetto di contestazione.

Dopo essere stata trattenuta in decisione, con ordinanza depositata in data 1 agosto 2018 veniva disposta la remissione in istruttoria per acquisire

chiarimenti dal CTU. Quindi all'udienza del 28 gennaio 2021 la causa, istruita con la produzione di documenti e con espletamento di CTU, era nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attrice sono in parte fondate e meritano accoglimento nei limiti delle argomentazioni che seguono.

Invero, le pretese dell'impresa [REDACTED] hanno ad oggetto l'accertamento della nullità delle clausole negoziali relative ai seguenti contratti:

- a) c/c ordinario n [REDACTED]
- b) c/c ordinario n [REDACTED]
- c) c/c anticipi [REDACTED]
- d) c/c anticipi n [REDACTED]
- e) c/c anticipi n [REDACTED]
- f) c/c anticipi n [REDACTED]

Pur dolendosi anche per la mancata consegna dei documenti relativi al contratto con relative condizioni, i profili di invalidità attengono alle condizioni praticate con riferimento alle clausole relative alla previsione di tassi di interessi ultra-legali, anche in contrasto con la legge n 108/1996 e s.m., nonché alla capitalizzazione anatocistica, alla commissione di massimo scoperto e a voci di costo non concordate.

E, con riferimento alle questioni poste, deve in primo luogo essere richiamato il principio ripetutamente affermato dalla S.C. secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto, ai sensi dell'art 1832 c.c., rende incontestabili soltanto *“le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali”*, così che non è precluso - in ipotesi - procedere ad un nuovo computo dei saldi, ferma l'entità delle singole voci contabilizzate (Cass, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000; Cass. 22945/2010; Cass., 10692/2007).

Quanto ai conti corrente, inoltre, sussiste l'interesse ad agire della parte attrice al fine di accertare le nullità e gli importi effettivamente dovuti alla data di introduzione del giudizio, senza alcuna preclusione derivante dalla eventuale

permanenza del rapporto alla data di introduzione del presente giudizio. Invero, tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza una pronuncia giudiziale e consiste, in ogni caso, nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime ovvero, in caso di affidamenti nel ripristino di una maggiore estensione degli importi concessi, e comunque nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (*Cass., 5.9.2018, n 21646*).

Peraltro, i conti risultano chiusi al 31 dicembre 2013, di conseguenza, salva la verifica dell'ulteriore andamento, sussiste l'interesse attuale dell'attrice all'accertamento delle nullità negoziali e, di seguito, all'accertamento dell'entità del credito conseguente e, in ipotesi di saldo attivo, alla condanna alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

## 1.NULLITA' DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI E TASSO APPLICABILE

### FORMA SCRITTA

Dalla ricostruzione operata nella CTU, dott. [REDACTED] depositata il 20 dicembre 2016, integrata in data 2017 dall'elaborato depositato il 21 maggio 2019, risulta la sostanziale assenza di pattuizione scritta con riferimento sia ai due contratti di conto corrente ordinario ( n° [REDACTED] e [REDACTED] che ai conti anticipi ai medesimi correlati.

Quanto al conto corrente n° [REDACTED] aperto in data 15 febbraio 1984, originariamente il CTU dà atto dell'acquisizione agli atti unicamente della lettera di apertura del rapporto, nella quale non si evincono le condizioni economiche del conto e dei conti anticipi accessori ( n° [REDACTED] n° [REDACTED] e n° [REDACTED] né la disciplina della periodicità degli addebiti degli interessi attivi e/o passivi. In particolare, per quanto concerne la misura degli interessi, è stato riscontrato che le parti, all'art 7, hanno fatto riferimento agli usi su piazza, che come è noto è stata ritenuta non rispondente ad uso normativo e

assolutamente indeterminata ed affetta da nullità dalla giurisprudenza consolidata della S.C. sin dalla fine degli anni 90.

Successivamente, nella integrazione depositata il 12 aprile 2017, il CTU attestando di non avere potuto visionare la documentazione prodotta dalla banca convenuta nella memoria depositata ai sensi dell'art 183, comma 6, n 2, c.p.c., rileva la presenza di lettera contratto del 27 aprile 2007, contenente disciplina dell'entità del fido, la misura degli interessi passivi e della commissione di CMS, non della misura degli interessi attivi ( che vengono computati al tasso legale), della periodicità della capitalizzazione degli interessi, Sempre in ordine a tale conto, è stata infine registrata la presenza di lettera contratto del 30 marzo 2010, contenente per la prima volta la capitalizzazione trimestrale solo degli interessi passivi.

Quanto al conto corrente n. [REDACTED] aperto in data 31.12.1994 ( al quale è correlato il conto anticipi n. [REDACTED] il CTU ha riscontrato la presenza agli atti di contratto di apertura, privo della regolamentazione completa delle condizioni economiche di conto relative alla misura degli interessi ed alle spese, fino alla data del 9.11.1998, data in cui è intervenuta ulteriore incompleta regolamentazione.

Con lettera contratto del 30 aprile 2007 e successive regolamentazioni scritte, dalla data del 22 marzo 2007 è stata poi determinata, in corso di rapporto, l'entità del fido, la misura degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, nulla precisando la misura degli interessi attivi e della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Ora, come è noto, la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 – disciplina poi confluita nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (t.u.b.) e, segnatamente, nel relativo art. 117 –, con decorrenza, quindi, dall'entrata in vigore di detta norma. Le Sezioni Unite della Cassazione ( *Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018 n° 898*) hanno avuto modo di chiarire con

specifico riferimento all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "*i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...*"), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di *ratio* di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "*i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti*", ponendo in tal modo in giusta evidenza, quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità, l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. E' evidente, infatti, che le finalità di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest'ultimo copia dello stesso. Nel caso in esame, tuttavia, la dedotta carenza dei requisiti di forma afferisce esclusivamente il contenuto delle clausole negoziali e non la circostanza della omessa consegna della documentazione, che non è individuabile quale *causa petendi* dell'azione di nullità, ma è affermazione posta solo incidentale, peraltro contestata da controparte, e, comunque, non oggetto di alcuna richiesta istruttoria. Di conseguenza, al fine della valutazione delle domande, non può attribuirsi alcuna rilevanza all'eventuale, non provato, mancato assolvimento da parte

della banca dell'obbligo di consegna del documento contrattuale al cliente normativamente previsto, peraltro solo in epoca successiva al perfezionamento del contratto.

Con riferimento agli ulteriori profili di nullità formale, vero è che per la determinazione dei tassi di interessi è richiesta la forma scritta (art. 117, comma 4, t.u.b.), essendo sanzionate con la nullità quelle clausole che, ai fini anzidetti, rinviano agli usi (art. 117, comma 5, t.u.b.). La mancata individuazione per iscritto dei tassi di interessi o il non consentito rinvio agli usi comporta l'applicazione delle condizioni sostitutive di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b. (già stabilite dall'art. 5 della legge n. 154 del 1992) e, segnatamente, del «*tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive*».

Nel caso in esame, tuttavia, il primo contratto individuato come origine dei rapporti risulta essere stato concluso in data antecedente l'entrata in vigore della normativa richiamata, con la conseguenza della sua non applicabilità per quanto concerne la nullità dell'intero contratto.

Per tale contratto, infatti, l'onere della forma scritta non era previsto, né "ad probationem" né "ad substantiam", prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, che conteneva, in materia di forma dei contratti, una disposizione analoga a quella poi prevista dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Cass. 9.4.2019, n 9896).

Trova, invece, comunque spazio - anche per il primo contratto - la nullità parziale delle specifiche clausole, quali quella di determinazione degli interessi in misura ultra-legale e di anatocismo, ai sensi dell'art 1283 e 1284 c.c.

Infatti, secondo orientamento ermeneutico consolidato (Cass., Sez. 3, 11/02/2014, n 3017), ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata



sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "*per facta concludentia*".

In tale ipotesi, affermata la nullità formale della determinazione di interessi in misura ultra legale, non può essere fatta applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB. Infatti, la disciplina della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, si applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117 (*Cass, 18/06/2020, n 11876*), tra i quali non rientra quello in esame. E, d'altra parte, sia le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art.4 della legge 17 febbraio 1992 nr.154 poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs 1 settembre 1993 nr.385, sia quelle che hanno introdotto la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale di cui all'art 117, comma 7, TUB, non possono trovare applicazione retroattiva, al pari della disciplina in materia di usura (*Cass. 31.12.2019, nr 34740*).

Nel caso in esame, la convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta "*ad substantiam*", è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale (*Cass., sez. 2, 14/01/1997, n 280*).

D'altra parte, nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultra-legali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera: pertanto l'approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non può supplire alla mancanza dello scritto, perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto, e, pur potendo valere, per la sua natura "*lato sensu*"

confessoria, come dichiarazione ricognitiva di una manifestazione negoziale precedente, non può essere utilizzata quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti "ad substantiam" e non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ. (*Cass.*, 29/07/2009 n 17679; *Cass* 06/11/1993, n 11020). Solo dalle date in cui sono intervenute successive regolamentazioni scritte della misura degli interessi e delle ulteriori voci ( in conformità alle prescrizioni di legge), possono essere computati gli interessi in misura ultralegale ( ovvero anatocismo e CMS).

Di conseguenza, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale sino alle regolamentazione scritta intervenuta solo in corso dei rapporti, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (*Cass.*, 11.6.2018, n 15148). Onere che deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico del correntista qualora dal rapporto assuma scaturire un credito a suo favore. Tale prova deve essere fornita, di regola, mediante la produzione degli estratti conto (giurisprudenza, anche questa, consolidata: da ult. *Cass.* 11543/2019, 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( *Cass.* 11543/19 cit.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria).

## 2.AFFIDAMENTI e MODIFICHE UNILATERALI

Relativamente ad entrambi i contratti di conto corrente, si è precisato, risulta che la banca nel corso del tempo ha concesso diversi affidamenti. Secondo l'orientamento della S.C. (*Cass.*, 22.11.2017, n 27836; *Cass.*, 9.7.2005, n 14470), già in forza dell'art 3 della legge 154/1992 e del decreto 24.4.1992 del

Ministero del Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della Banca d'Italia, la forma scritta non era obbligatoria per le operazioni e servizi che fossero già previsti in contratti redatti per iscritto. Dopo l'entrata in vigore del t.u. bancario, tali norme sono rimaste in vigore ai sensi dell'art 161 TUB, e successivamente la Banca d'Italia ha emanato le nuove disposizioni che nel ribadire la regola generale secondo la quale " *i contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti*" prevedevano che " *la forma scritta non è tuttavia obbligatoria : - b) per operazioni e servizi già previsti per iscritto* (agosto 1996). La delibera 4.3.2003 del C.I.C.R. nel dettare la nuova disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, abrogando ai sensi dell'art 161, comma 5, del t.u.b., il decreto del Ministro del Tesoro del 24.4.1992, ha quindi previsto per quanto attiene la forma dei contratti , che " *La Banca d'Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi , oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente*". In virtù di tale disciplina le Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, nel testo attualmente in vigore (risalente al luglio 2003) al titolo X, capo 1, n 2, stabiliscono quanto alla forma dei contratti che " *..La forma scritta non è obbligatoria: Per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto....*" Le norme emanate dal CICR e dalla Banca d'Italia completano ed integrano la norma di legge ed il precetto legislativo, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. L'art 117, comma 2, tub ha infine previsto che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Secondo quanto rilevato dalla S.C., quindi, dal 1992 a tutt'oggi le disposizioni della Banca d'Italia , a tanto autorizzata dal CICR hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti

redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce e sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione, alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contatti esigono. Secondo una più rigorosa interpretazione dell'art. 117 TUB, le linee di credito (o, se si preferisce, "gli affidamenti") concessi nel tempo da una banca ad un cliente necessitano di una precisa e dettagliata regolamentazione contrattuale, dell'indicazione dell'importo delle stesse e dell'ulteriore precisazione se sono "a scadenza" o "a revoca" sicché, in mancanza di tali elementi essenziali il contratto bancario risulterebbe indeterminato, oltre che privo del contenuto minimo previsto dall'art. 117 TUB e dagli artt. 1325 e 1346 c.c. In senso contrario, tuttavia, si è fatto notare che l'allegazione secondo cui il contratto di conto corrente di cui all'art. 1852 c.c. "è una mera modalità regolazione di operazioni bancarie", sicché la prova di esso non basta a dimostrare l'esistenza d'un affidamento o di una apertura di credito tra banca e correntista, trascura di considerare che il contratto comunemente di "conto corrente bancario" non ha nulla a che vedere con l'istituto di cui all'art 1852 c.c. e costituisce un contratto atipico la cui causa è composta dalla fusione della causa del deposito, del mandato e del conto corrente (Cass., 17.10.2016, n 20205). Secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio". (Cass, 22/11/2017, n 27836; sull'onere di provarne la

*conclusione per facta concludentia: Cass, sez. 1, 15/09/2006, n 19941; Cass., sez. 1, 09/07/2005, n 14470).*

Nella fattispecie in esame, nessuno dei conti anticipi richiamati dalle parti risulta essere stato concluso per iscritto e, in ogni caso, difettano le condizioni essenziali praticate dall'istituto di credito. Il difetto di forma, come detto, non può trovare disciplina nei rapporti principale di conto corrente in quanto, come precisato, non perfezionati in forma scritta in modo sufficientemente determinato.

I saldi contabili di tali conti, per quanto prospettato e accertato anche dal CTU, risultano essere stati totalmente azzerati e, quindi, confluiti nei rapporti principali. Salvo quanto si rileverà in ordine alla prescrizione delle rimesse solutorie, trova applicazione la disciplina dell'art 1853 c.c. ( a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti , i saldi atti e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti) prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi anche a favore del correntista , sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conto, attraverso la immissione del saldo di un conto, come posto passiva, in un altro conto ancora aperto ( con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente (*Cass, 23.1.2020, n 1445; Cass., n 12953/2016; Cass., 4735/1998*).

Dall'applicazione di tali principi, deriva pertanto la conseguenza della nullità dei conti anticipi e della inapplicabilità, anche su tali conti, di interessi corrispettivi o moratori superiori al tasso legale di cui all'art 1284 c.c., sino alle registrate regolamentazioni scritte.

Per quanto esposto già nella prima relazione depositata il 19 dicembre 2016 ( pag. 22, § f) a proposito della c.d. " girocontazione" dai conti anticipi nrr.

direttamente sul conto ordinario nr.

e dal conto anticipi [REDACTED] direttamente sul conto ordinario nr. [REDACTED] il CTU non escluso integralmente i relativi importi dai conti principali sul presupposto della illegittimità di tale operazione in quanto non prevista nelle condizioni negoziali, ma ha operato il computo degli interessi passivi, tenendo conto nell'epurazione dei saldi dei conti correnti ordinari ai fini del calcolo dell'anatocismo.

Parimenti, si deve dare atto che il conto anticipi n. [REDACTED] risulta essere stato chiuso dal 9 marzo 1998 e da tale data l'intero saldo negativo è confluito nel conto corrente ordinario n. [REDACTED] come confermato dagli estratti conto e dallo stesso CTU, e che non risulta alcuna movimentazione documentata nel periodo successivo. Come si preciserà di seguito, per l'intero saldo derivante da tale conto occorre trarne le conseguenze in ordine alla prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi illegittimamente addebitati in riferimento alla data di decorrenza del relativo termine .

Parte attrice ha ulteriormente lamentato che le variazioni introdotte unilateralmente non siano state validamente effettuate in assenza di un giustificato motivo. A tal riguardo, se è vero che l'art. 10 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, ha modificato l'art. 118 T.U.B. subordinando per il futuro la facoltà dello *jus variandi* alla sussistenza di un giustificato motivo e al rispetto dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ , in riferimento a tutti i contratti bancari, siano essi stipulati con consumatori o non. E tuttavia, il comma tre del medesimo articolo prevede la inefficacia delle variazioni introdotte in assenza delle prescrizioni del medesimo articolo, se sfavorevoli per il cliente , mentre nel caso in esame non è emersa la sussistenza di modifiche formali in senso peggiorativo .

### 3.ANATOCISMO E COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

Con riferimento alle condizioni praticate, la impresa attrice ha posto la questione della invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati. A riguardo, si rammenta che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato

soltanto nel 1999 – con le sentenze n. 2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario. Contrariamente all'orientamento sino allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità, in quanto fondata su di un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su di una vera e propria norma consuetudinaria, come tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla *opinio juris ac necessitatis*, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi. Il tempestivo intervento del legislatore si è determinato attraverso l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha novellato l'art. 120 del t.u.b., disciplinando la sorte dei contratti bancari conclusi prima e dopo il 22 aprile 2000, data coincidente con la entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), al quale la norma suddetta (comma 2 dell'art. 25) aveva, per l'appunto, demandato la fissazione di *“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditor”* . La norma - in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale ( *Corte Cost., ord. n. 254 del 2008*) in quanto introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano

la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. E ciò a differenza dell'art 25, comma 3, che – per i contratti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR- consentiva la deroga per i contatti stipulata in data antecedente alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000( *Cass., n 9695 , 3 maggio 2011, Cass., sez.un., n 21095/2004*). Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR (e salvo quanto detto più sotto), può ritenersi consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, pena la nullità della pattuizione, vi siano alcune precise condizioni rappresentate da:

1) medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori;

2) l'indicazione di dei tassi attivi e passivi in duplice veste di TAN e TAE, ecc.).

Per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi. Tali concetti sono stati in ultimo completamente ribaditi dalle più recenti sentenze della S.C. ( *Cass sez. VI, ord., 7 maggio 2015, n. 9169; Cass., sez. I, sent, 6 maggio 2015, n. 9127* . Significative modifiche sono poi state introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 il quale interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ed ancora con le modifiche all'art. 120, comma 2, T.U.B., introdotte con l'art. 17-*bis*, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, inserito in sede di conversione con modifiche nella L. 8 aprile 2016, n. 49, a cui è stata data attuazione con il decreto n. 343 del 3 agosto 2016, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, entrato in vigore l'1.10.2016. In relazione al divieto di anatocismo, il DM del 3 agosto 2016, contempla il divieto di capitalizzazione degli interessi, tranne quelli moratori, conformemente ai principi generali fissati dagli articoli 1194 c.c., 1234 c.c. e 1284 c.c. e, per



quanto riguarda i rapporti di conto corrente o conto pagamento, l'obbligo di conteggio al 31 dicembre di ogni anno; anche per i contratti iniziati in corso d'anno il calcolo si effettuerà comunque al 31 dicembre successivo, mentre l'art 4 stabilisce che gli interessi debitori saranno esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

Peraltro, la specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli artt. 1283 e 1284 cod. civ. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo.

In applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, si deve dare conto che per tutti i contratti, sino alle date rilevate nella CTU, difettano le clausole di anatocismo conformi alle prescrizioni di forma entrate in vigore (dovendo la previsione di reciprocità comunque essere redatta per iscritto), così che la capitalizzazione applicata nelle date antecedenti non è in alcun modo giustificata e la pretesa di ripetizione di quanto corrisposto a tale titolo deve essere accolta.

Le medesime considerazioni possono essere svolte riguardo alla C.M.S. in quanto, almeno da quanto si evince dai dati acquisiti, non vi era clausola conforme alla disciplina in vigore al momento del contratto e la sua applicazione si pone in contrasto rispetto a quanto previsto dalla legge 2/2009 (conversione del Dl 185/2008).

#### 4. USURA

In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura. Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del

contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del soggetto finanziato e l'approfittamento di tale stato da parte del finanziatore (Cass., 13.12.2010, n 25182). In assenza di tali elementi, nel caso in esame ogni questione rimane assorbita dalla riconosciuta nullità delle clausole determinative degli interessi, mentre quanto alla c.d. *usura ab origine*, non v'è spazio alcuno per richiamare la sanzione di cui all'art 1815, comma 2, c.c. ed escludere ogni forma di interessi.

#### 5- ECCEZIONE di PRESCRIZIONE

La difesa della banca convenuta, costituitasi tempestivamente, ha tuttavia sollevato, nel merito, eccezione di prescrizione in ordine alla domanda di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi in misura ultra-legale ed alle ulteriori voci e competenze prive di giustificazione contrattuale.

L'attrice, invero, ha allegato a sostegno delle domande ex art 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca i fatti costitutivi della pretesa rappresentati dalla annotazione delle poste passive sui diversi conti, quali interessi in misura superiore al tasso legale, indebita capitalizzazione e di costi, in assenza di valida pattuizione (Cass., 25.1.2011, n 1734; 17.3.2006, n 5896; 13.11.2003, n 17146). La banca convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive nei conti, allegando il protrarsi dell'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (Cass., 22.2.2018, n 4372; Cass. 26.7.2017, n 18581, Cass. 29.7.2016, n 15790; Cass., 20.1.2014, n 1064). Ora, mentre l'azione di nullità del contratto o delle singole clausole contrattuali non è soggetta a prescrizione, l'azione di ripetizione di indebitato è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. Come è noto, nel rapporto di conto corrente il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista. In tale seconda ipotesi, si è detto, i versamenti

non configurano pagamenti dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (Cass., sez. un. n 24418 del 2.12.2010; Cass. n 6857 del 24 marzo 2014). Secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i versamenti possono essere considerati "*alla stregua di pagamenti*", tali da potere formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore e del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito (Cass., sez. un. 2.12.2010, n 24418).

In tale prospettiva, quindi, occorre necessariamente distinguere a seconda che il contratto risulti affidato o meno: in caso di conto "*non affidato*" tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie (Cass., 24.5.2018, n 12977; Cass 22.2.2018, n 4372). Qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito- allora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti.

Diversamente quando i versamenti nei conti, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente, poiché in tal caso non saranno qualificabili come pagamenti.

In relazione alle singole rimesse operate deve essere poi essere fatta corretta applicazione dei principio in tema di ripartizione di onere di allegazione e della prova dei fatti allegati.

Su tale punto, invero, la stessa S.C. (*Cass., 30 ottobre 2018, n. 27680*) ha rilevato l'esistenza di un contrasto interpretativo, in ordine alle modalità con le quali deve essere formulata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate alla banca, nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito.

Precisato che l'azione di ripetizione è soggetta alla prescrizione decennale che, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano funzione ripristinatoria della provvista, tale prescrizione decorre, non dalla data del pagamento, come avviene per i versamenti aventi funzione solutoria, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. (*Sez. U, n. 24418 del 2 dicembre 2010, Rv. 615489-01*), si era posta la questione se, nel formulare l'eccezione di prescrizione, la banca dovesse indicare i singoli versamenti solutori, in relazione ai quali ritiene prescritta l'azione restitutoria (*Cass., Sez. 1, n. 4518 del 26 febbraio 2014, non massimata; Sez. 6-1, n. 20933 del 7 settembre 2017, non massimata; Sez. 1, n. 28819 del 30 novembre 2017, massimata con riferimento ad altro principio; Sez. 1, n. 17998 del 9 luglio 2018, non massimata; Sez. 1, n. 18479 del 12 luglio 2018, non massimata; Sez. 1, n. 33320 del 21 dicembre 2018, non massimata*), ovvero limitarsi ad opporre la protratta inerzia del titolare del diritto alla ripetizione, lasciando poi al giudice effettuare le dovute verifiche in ordine alla natura dei versamenti e alla fondatezza dell'eccezione (*Cass., Sez. 6-1, n. 2308 del 30 gennaio 2017, non massimata; Sez. 1, n. 18581 del 26 luglio 2017, non massimata; Sez. 6-1, n. 4372 del 22 febbraio 2018, non massimata; Sez. 1, n. 5571 dell'8 marzo 2018, non massimata; Sez. 1, n. 18144 del 10 luglio 2018, Rv. 649902-01; Sez. 1, n. 30885 del 29 novembre 2018, non massimata; Sez. 1, n. 2660 del 30 gennaio 2019*). Ovvero, quanto meno, l'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento, essendo sufficiente che le allegazioni abbiano un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio del diritto di difesa (*Cass, Sez. 1, n. 12977 del 24 maggio 2018, non massimata*).

Con la sentenza n 15895 del 13.6.2019 , le S.U. della Cassazione nel richiamare un importante precedente (*Cass, Sez. U, n. 10955 del 25 luglio 2002*), hanno affermato che l'elemento costitutivo della prescrizione estintiva è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una *quaestio iuris* concernente l'identificazione del diritto e della relativa disciplina.

In tale ottica, elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale (nei sensi di cui si è detto), al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo. Di conseguenza, in base alla soluzione interpretativa adottata, deve essere disciplinata la ripartizione degli oneri gravanti sulle parti, ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione:

il correntista, che agisce in ripetizione, può limitarsi ad indicare, in riferimento ad un dato conto e ad un arco di tempo determinato, l'esistenza di versamenti indebiti, chiedendone la restituzione, e la banca, che eccepisce la prescrizione, può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, dimostrando di volerne profittare.

Sul punto, si deve considerare: a) non è sufficiente riscontrare sul conto corrente l'affidamento di fatto per concludere per la natura ripristinatoria di tutte le rimesse operate dal cliente, dovendosi accertare in concreto il limite dell'affidamento tollerato stabilmente dalla banca e, in ogni caso, verificare eventuali sconfinamenti in modo analitico; b) anche sugli altri conti per anticipazioni, deve essere effettuata la medesima operazione di verifica del superamento o meno dell'affidamento, onde qualificare le rimesse secondo i criteri sopra specificati.

In assenza di elementi certi, vale il principio della ripartizione dell'onere della prova che impone di far carico al creditore la dimostrazione della natura delle rimesse effettuate, e quindi in concreto dell'assenza di sconfinamenti.

Facendo applicazione dei superiori principi alla fattispecie concreta, deve darsi atto che la banca convenuta, sin dal primo atto costitutivo ha eccepito la prescrizione con specifico riferimento alle singole rimesse elencate.

D'altro canto, parte attrice ha documentato di avere notificato il ricorso nel marzo 2015 , richiamando espressamente gli effetti interruttivi della prescrizione.

Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione dovrà ritenersi fondata, in assenza della dimostrazione della natura ripristinatoria dei pagamenti effettuati in data antecedente, relativamente a tutte le poste contabilizzate nel periodo antecedente al I trimestre 2005.

A questo riguardo, il CTU ha effettivamente fatto applicazione di tali principi, in quanto in assenza di elementi certi sugli affidamenti ha riconosciuto piena natura solutoria alle rimesse, depurando il credito residuo dai relativi importi.

Parimenti, ha operato tale operazione dopo avere ricostruito l'andamento dei singoli rapporti, evidenziando che per effetto di tale operazione per gran parte del primo periodo entrambi i conti presentavano saldi positivi, tali da escludere la qualificazione delle rimesse come effettivi pagamenti.

Tale metodo è stato sottoposto a critica sia dal CTP che da parte convenuta, sul presupposto che la pretesa restitutoria, ai sensi dell'art 2033 c.c., sarebbe comunque da ricondurre alla data della rimessa secondo i saldi computati dalla stessa banca, sì da determinare l'entità del credito estinto per prescrizione in misura maggiore. Invero, tale rilievo non appare connesso alla questione relativa alla ripartizione dell'onere della prova in ordine alla natura delle rimesse, questione che si pone nella differente ipotesi di incertezza sull'entità degli affidamenti o del titolo stesso delle rimesse e che il CTU ha risolto in linea con i principi sopra affermati. Il rilievo, invece, concerne il metodo seguito per la corretta qualificazione della pretesa restitutoria, che dovrebbe - secondo la tesi prospettata- operare ex ante al momento del pagamento in ragione dei saldi operati dalla banca. E tuttavia, nei termini prospettati, non appare condivisibile, in quanto prima della qualificazione in termini di indebito, il

diritto alla restituzione non avrebbe comunque potuto essere esercitato, presupponendo pur sempre la pronuncia di carattere accertativo della nullità delle clausole negoziali.

E' solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto, in conformità all'assunto ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " *per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie , ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.*" (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141).

## 6. CONCLUSIONI

In definitiva, sulla scorta del complesso delle argomentazioni sopra esposte, il credito va determinato sulla scorta delle risultanze della relazione depositata il 20 dicembre 2016 e da quelle integrative depositate in data 12 aprile 2017 e 21 maggio 2019 dal CTU, dott. [REDACTED] sia per quanto concerne la determinazione degli interessi ai sensi dell'art 1284 c.c. con capitalizzazione semplice, l'entità delle voci di costi indebitamente addebitate nonché dell'accertamento delle pretese da ritenersi prescritte.

A corollario dei principi esposti, l'analisi degli estratti conto depositati ha consentito di ritenere non dovuti i seguenti versamenti:

Sul conto corrente n [REDACTED] ( v. relazione di CTU integrativa, Tabella

esemplificativa sub lett. A, pag. 8 );

I periodo (15.2.1984/27.4.2007)

a.1) a titolo di interessi, anche anatocistici, computati in misura superiore a quella legale di cui all'art 1284 c.c. :

€ 28.365,08, quali maggiori interessi debitori

€ 20.510,57, quali minori interessi creditori

€ 29.719,86, quale CMS e altre spese illegittime

€ 36.968,20, quale partite provenienti dai conti anticipi

Per un totale indebitato di € 115.563,71, al netto degli addebiti relativi al conto 57092,58 da ritenersi complessivamente prescritte le relative pretese restitutorie);

Su tale complessivo importo, il CTU ha dato conto che per gran parte del primo periodo esaminato il saldo ricostruito è risultato positivo, così che operando una qualificazione delle rimesse operate sul conto passivo come solutorie, in assenza di dati certi sull'entità degli affidamenti, è pervenuto alla conclusione della prescrizione delle pretese per € 42.759,61, pervenendo ad quantificare la pretesa restitutoria non estinta in € 72.804,10.

II periodo ( 20.4.2007/30.3.2010)

a.2) a titolo di interessi, anche anatocistici, computati in misura superiore a quella legale di cui all'art 1284 c.c. :

€ 9585,43, quali maggiori interessi debitori

€ 4273,36, quali minori interessi creditori

€ 4773,17, quale CMS e altre spese illegittime

Per un totale indebitato di € 18631,96,;

III periodo ( 30.3.2010/31.12.2013)

a.3) a titolo di interessi, anche anatocistici, computati in misura superiore a quella legale di cui all'art 1284 c.c. :

€ 6783,25, quali maggiori interessi debitori

€ 5738,44, quali minori interessi creditori

Per un totale indebitato di € 12521,69

In linea con i criteri di carattere generale esposti nella presente pronuncia, la pretesa dell'attrice alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte sul conto corrente n [REDACTED] è stata quindi quantificata in complessivi € **103.957,75.**



Sul conto corrente n [REDACTED] ( v. relazione integrativa di CTU, tabella esemplificativa B, pag 10);

I periodo (13.7.1994/30.4.2007)

b.1) titolo di interessi, anche anatocistici, computati in misura superiore a quella legale di cui all'art 1284 c.c. :

€ 28.842,04, quali maggiori interessi debitori

€ 1173,87, quali minori interessi creditori

€ 4103,14, quale CMS e altre spese illegittime

€ 17.683,71, quale partite provenienti dal conto anticipi

Per un totale indebitato di € 51.702,76;

Su tale complessivo importo, il CTU ha dato conto che per gran parte del primo periodo esaminato il saldo ricostruito è risultato positivo, così che operando una qualificazione delle rimesse operate sul conto passivo come solutorie, in assenza di dati certi sull'entità degli affidamenti, è pervenuto alla conclusione della prescrizione delle pretese per € 19.397,34, pervenendo ad quantificare la pretesa restitutoria non estinta in € 32.305,42.

II periodo ( 30.4.2007/15.5.2011)

b2.) a titolo di interessi, anche anatocistici, computati in misura superiore a quella legale di cui all'art 1284 c.c. :

€ 6865,86, quali maggiori interessi debitori

€ 44,63, quali minori interessi creditori

€ 957,17, quale CMS non dovuta

Per un totale indebitato di € 7.867,66

III periodo (dal 26.5.2011/31.12.2013) a titolo di interessi, anche anatocistici, computati in misura superiore a quella legale di cui all'art 1284 c.c. :

€ 5653,07, quali maggiori interessi debitori

€ 107,21, quali minori interessi creditori

Per un totale indebitato di € 5760,28

In linea con i criteri di carattere generale esposti nella presente pronuncia, la pretesa dell'attrice alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte sul conto corrente n [REDACTED] è stata quindi quantificata in complessivi € 45933,36.

Accedendo alla ultima ricostruzione dei saldi, pienamente conforme ai principi affermatasi in giurisprudenza, si avrà che il credito da riconoscere alla titolare della impresa attrice va determinato in € 149.891,11 , al dicembre 2013. Su

tale importo sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'*accipiens*.

La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna dalla banca convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., compensate per un terzo in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia e della fondatezza solo parziale delle domande proposte dalla attrice, con distrazione ai sensi dell'art 93 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate dalla [REDACTED] in qualità di titolare della impresa [REDACTED], nei confronti della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, , in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso ex art 702 bis depositato in data 1 dicembre 2014, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

**a) accerta**

il credito della società attrice nei confronti della banca convenuta, per le causali di cui alla motivazione della presente sentenza, in complessivi € 149.891,11 , e condanna, per l'effetto, la convenuta al relativo pagamento, con ulteriori interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo adempimento;

**b) condanna**

La Banca convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi € [REDACTED] per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese esenti per € [REDACTED] nonché di CTU nella misura separatamente liquidata , compensandole per un terzo e con distrazione a favore del procuratore costituito.

Così deciso in data 17 agosto 2021, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore  
Dott Michele Sirgiovanni